



## **CORTE FEDERALE D'APPELLO IV SEZIONE**

**RIUNIONE GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2016**

### **1. Ricorso UDINESE CALCIO S.P.A.**

**DECISIONE RISERVATA**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 inflitta alla società reclamante, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1 bis comma 5 C.G.S. in relazione all'art. 3.6 del Com. Uff. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2013/2014 - nota n. 3219/1111 pf 13-14/GR/mg del 7.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 2.12.2015)

### **2. Ricorso SIG. SALLUSTI CLAUDIO**

**DECISIONE RISERVATA**

avverso la sanzione della inibizione per mesi 4, inflitta al reclamante, seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 e 5 C.G.S. in relazione all'art. 3.6 del Com. Uff. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2013/2014 - nota n. 3219/1111 pf13-14/GR/mg del 7.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 2.12.2015)

### **3. Ricorso ASD ACADEMY UDINESE**

**DECISIONE RISERVATA**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte ascritte al proprio Presidente e tesserati, seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 e 5 C.G.S. in relazione all'art. 3.6 del Com. Uff. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2013/2014 - nota n. 3219/1111 pf1314/GR/mg del 7.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 2.12.2015)